

Sent. n. 29/2024 pubbl. ex 14/03/2024
Rep. n. 43/2024 del 14/03/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI TARANTO

Seconda Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott. Italo Federici	Presidente
Dott. Raffaele Viglione	Giudice
Dott. Giuseppe De Francesca	Giudice est.

nel procedimento R.G. 5-1/2024 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio *ex art. 268 ss. CCII*

promosso da

Damiano Guido (c.f.: DMNGDU71S08L049C) residente in Taranto;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso con il quale il signor Damiano Guido ha domandato che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore;

ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'invocata apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, ccii, dal momento che il debitore istante ha residenza in un comune ricompreso nel relativo circondario;
- sussiste la legittimazione del debitore istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 ccii, non risultando egli assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- al ricorso risulta allegata ai sensi dell'art. 269 co. 2 ccii una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- la documentazione da allegare al ricorso, coincidente con il corredo documentale prescritto dall'art. 39 co. 1 e 2 ccii per il caso in cui la domanda di ristrutturazione sia avanzata dallo stesso debitore (applicabile alla domanda di liquidazione controllata in virtù del rinvio alla disciplina del procedimento unitario operato dalle suddette norme generali in tema di sovraindebitamento ed in particolare dall'art. 65 co. 2, ccii nei limiti di compatibilità e per ciò che non sia specificamente previsto), risulta completa;

- non risultano avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, sì come prescritto dall'art. 270 co. 1, ccii;

rilevata, inoltre, la sussistenza della situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2 co. 1 lett c), ccii, sì come desumibile dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata al ricorso;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269, ccii, e che conseguentemente debba essere dichiarata con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 ccii;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 269 e 270, ccii,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del signor **Damiano Guido** (c.f.: DMNGDU71S08L049C), residente in Taranto, via Sabato n. 30;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Giuseppe De Francesca;

NOMINA

liquidatore l'OCC confermandolo, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b) ccii, nella persona del gestore della crisi designato dott.ssa Valentina Chianura;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 ccii; si applica l'articolo 10, comma 3, ccii;

ORDINA

al debitore:

- il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già in atti;
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione, senza indugio, a cura del liquidatore;

DISPONE

che il liquidatore provveda:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, co. 1, ccii, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 co. 2, ccii, a completare la formazione dell'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo ed alle conseguenti attività ai sensi dell'art. 273, ccii;
- a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275, ccii, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2, ccii, risulti rilevante ai fini della esdebitazione; il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal Giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3, ccii;
- a depositare, una volta decorsi tre anni dalla dichiarazione di apertura e per il caso in cui la procedura sia ancora aperta, una relazione finale in ordine alla sussistenza delle condizioni di esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282 co. 2, ccii;
- a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275 commi 5 e 6, ccii, l'emissione del decreto di chiusura della procedura *ex art. 276, ccii*;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia a cura del liquidatore, il quale, ove il debitore svolga attività di impresa, effettuerà la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;

ORDINA

in presenza di beni immobili o beni mobili registrati la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore, salvo il caso in cui, quanto ai secondi, il liquidatore valuti di rinunciare ad acquisirli all'attivo per manifesta irrisorietà del relativo valore e conseguente antieconomicità della relativa liquidazione;

PRECISA

che l'adozione del provvedimento *ex art. 268 co. 4 lett. b) ccii* è rimesso al giudice delegato, su documentata istanza dell'OCC;

DISPONE

che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo ai sensi dell'art. 272, ccii, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.


Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 6.3.24.

Il Giudice Estensore

Giuseppe De Francesca




Il Presidente
Italo Federici



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Taranto, li 13/03/2024

Il funzionario giudiziario
Dott.ssa Manuela Sasso

